

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BONAFINI, GIRAUDO e NENNI Giuliana

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GIUGNO 1966

Norma integrativa dell'articolo 3 della legge 9 ottobre 1964, n. 986,
concernente l'abolizione del monopolio statale delle banane

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 3 febbraio 1963, n. 73, concernente la sistemazione del personale non di ruolo dell'Azienda monopolio banane, e quella 9 ottobre 1964, n. 986, riflettente il trasferimento dei ruoli e del personale della soppressa AMB all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato non hanno integralmente ed adeguatamente risolta l'abnorme situazione di un ristrettissimo numero di unità (4) che, con loro grave danno ed in contrasto con lo spirito e la lettera della stessa legge 9 ottobre 1964, n. 986, sono rimaste ingiustamente sperequate rispetto agli altri dipendenti della cessata AMB e dei Monopoli di Stato.

Tale situazione, peraltro, già fu attentamente considerata dalla 1^a Commissione del Senato, in sede deliberante, all'atto dell'approvazione della legge n. 986, ed unicamente a causa dell'urgenza della sua emanazione non fu risolta con un emendamento aggiuntivo, in luogo del quale però intervennero un ordine del giorno, richiesto dal Governo, da esso accettato e dall'onorevole relatore, e quindi approvato, ed un preciso impegno del Governo in proposito.

Essi però, in assenza di una specifica norma legislativa, non sono stati bastevoli per l'adozione di quel provvedimento amministrativo — del quale aveva dato assi-

curazione il Governo — valevole ad eliminare le cennate sperequazioni ed a rendere giustizia agli interessati.

Il presente disegno di legge intende, quindi, provvedere ad integrare la legge 9 ottobre 1964, n. 986, traducendo in norma legislativa il voto che il Senato ha espresso il 1° ottobre 1964 manifestando la sua volontà intesa a salvaguardare i riconosciuti diritti degli interessati, e, con esso voto, anche l'impegno assunto dal Governo col Parlamento.

Il disegno di legge, quindi, dà, in sostanza applicazione a norme preesistenti che disciplinano la sistemazione del personale della cessata AMB ed i dipendenti dei monopoli di Stato. L'equiparazione, a tutti gli effetti giuridici ed economici, delle quattro unità inquadrare alla qualifica iniziale della carriera esecutiva dell'AMB (coeff. 157) a quella iniziale della stessa carriera dei monopoli di Stato (coeff. 180), si sostanzia nell'applicazione della lettera dell'articolo 3, comma quarto, della legge 9 ottobre 1964, n. 986, secondo lo spirito della stessa; applicazione che, d'altra parte, già è stata data, con provvedimenti amministrativi dei monopoli di Stato, nei confronti degli altri dipendenti dell'ex AMB.

Per di più tale applicazione rientra nello spirito dell'articolo 2 della legge 3 febbraio

1963, n. 73, tenuto conto che i dipendenti dei quali si tratta già da oltre 15 anni espletavano le funzioni del coefficiente 180 e fruivano del trattamento economico corrispondente a quello previsto per tale qualifica.

L'applicazione dell'articolo 2, comma secondo, e dell'articolo 4 della legge 3 febbraio 1963, n. 73, con l'accordare alle note quattro unità gli stessi benefici concessi agli altri dipendenti della cessata AMB, salvaguarda, secondo il voto del Senato del 1° ottobre 1964, l'anzianità di servizio da esse acquisita.

Per di più ed in particolare, l'applicazione del predetto articolo 4, accorda ai predetti impiegati lo stesso beneficio che fu concesso a suo tempo dall'articolo 51 della legge 23 dicembre 1956, n. 1417, e dal-

l'articolo 11, comma terzo, della legge 28 marzo 1962, n. 143, ad altri dipendenti dei Monopoli di Stato, in condizioni simili — ma assai meno gravi — a quelle degli impiegati suddetti.

Appare, infine, giusto ed esatto che alla disposizione concernente l'applicazione di tali preesistenti norme nei confronti delle quattro unità di cui si tratta, sia data efficacia dal 27 ottobre 1964, e cioè dalla data in cui la legge 9 ottobre 1964, n. 986, ha avuto applicazione nei riguardi delle stesse con la loro immissione in ruolo organico.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge risulterà del tutto irrilevante e troverà, come tale, la propria copertura nei normali stanziamenti di bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il personale inquadrato in ruolo organico a norma dell'articolo 3, comma secondo, della legge 9 ottobre 1964, n. 986, è equiparato a tutti gli effetti giuridici ed economici e con decorrenza dalla data di inquadramento, alla qualifica iniziale della carriera esecutiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di cui alla tabella I allegata alla legge 28 marzo 1962, n. 143.

Al predetto personale si applicano le disposizioni degli articoli 2, comma secondo, e 4, comma primo, della legge 3 febbraio 1963, n. 73.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà provveduto coi normali stanziamenti di bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.